

ACCORDO QUADRO ex art.54, comma 6, Dlgs 50/2016

**FORNITURA DI MOTRICI TRANVIARIE MONODIREZIONALI A PAVIMENTO RIBASSATO DA
ADIBIRE AL SERVIZIO PASSEGGERI SULLA RETE TRANVIARIA TORINESE**

CUP; **CIG**

Tra

Gruppo Torinese Trasporti – GTT S.p.A., con sede in Torino, Corso Filippo Turati 19/6 (di seguito indicato “GTT”) - codice fiscale 08555280018 - rappresentato dall'Amministratore Delegato Giovanni Foti nato a Torino il 2/09/1953.

e

....., con sede in(di seguito indicato con Impresa) -
codice fiscale - rappresentato da..... nato a

Premesso che:

.....

si conviene e stipula

art. 1 - OGGETTO

1.1 Oggetto del presente Accordo Quadro (di seguito Accordo) è la fornitura di 70 tram monodirezionali (singolo rotabile) di lunghezza 25 – 28 m a pianale interamente ribassato e dei loro sotto assiemi di scorta, secondo le disposizioni seguenti e il Capitolato speciale datato luglio 2018 che, unitamente all’offerta e al documento di valutazione dei rischi da interferenze, regola il primo contratto applicativo, nonché i contratti applicativi successivi, salvo le specifiche modificazioni non sostanziali per questi ultimi specificamente indicate.

1.1.1 Il capitolato speciale e allegati nonché l’offerta tecnica ed economica dell’Impresa costituiscono parte integrante dell’accordo e dei contratti applicativi, seppure non allegati perché già in possesso delle parti e ad esse noti.

1.2 E’ prevista la stipulazione di 3 contratti applicativi così articolati:

- primo contratto applicativo: 30 tram e sottoassiemi di scorta, contestuale alla stipulazione del presente Accordo;
- secondo contratto applicativo: 10 tram e eventuali sottoassiemi di scorta,
- terzo contratto applicativo: 30 tram e eventuali sottoassiemi di scorta.

Il quantitativo complessivo di cui al punto 1. deve intendersi indicativo e non impegnativo per GTT che, nell’ambito della durata dell’Accordo e per i contratti applicativi successivi al primo, si riserva di non completare o di modificare il programma di fornitura, sulla base dei finanziamenti effettivamente resi disponibili, e la loro mancata stipulazione non darà diritto ad alcun indennizzo. Resta ferma la facoltà di invertire l’ordine dei contratti applicativi successivi al primo o di accorparli o modificare il numero dei veicoli di ciascuno di essi entro i limiti massimi complessivi indicati, in relazione ai finanziamenti disponibili.

1.3 La stipula dei contratti applicativi successivi al primo, per quanto possibile, avverrà in

modo da consentire all'impresa continuità del processo produttivo.

art. 2 – DURATA

2.1 L'Accordo ha durata di 42 mesi dalla data di sottoscrizione.

2.2 Oltre la scadenza le condizioni ivi previste cesseranno i loro effetti, fatto salvo quanto applicabile ai Contratti perfezionati nel corso della sua vigenza.

art. 3 - CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1 CORRISPETTIVO

Il prezzo di ciascun tram è di Euro (IVA esclusa) per il primo Applicativo.

Qualora l'attivazione dei successivi Contratti applicativi avvenga entromesi dalla stipula del presente Accordo Il prezzo di ciascun tram è di Euro (IVA esclusa)

3.2 Oneri da interferenze

Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a euro 288,00 (IVA esclusa) per ciascun applicativo.

3.2 Fatturazione

La fatturazione del corrispettivo sarà effettuata con le cadenze previste nel capitolato all'art.7.4.2 – Parte I.

art.3.3–Pagamenti

Si fa riferimento all'art. 7.4– Parte I del capitolato.

In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi al tasso convenzionale, ai sensi dell'art. 5 comma 1, secondo periodo, Dlgs 231/2002, del 3,5% su base annua per i primi 90 giorni di ritardo. Dal 91 giorno l'impresa avrà diritto al riconoscimento degli interessi moratori al tasso previsto dall'articolo 5 comma 1, primo periodo del medesimo Dlgs.

art. 4 - REVISIONE PREZZI

Si fa riferimento all'art 7.4.5 Parte I del Capitolato d'Appalto

art. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

5.1 A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste per il presente Accordo, l'Impresa ha costituito a favore di GTT un deposito cauzionale, mediante fidejussione n..... rilasciata da..... il..... di Euro..... pari al 2% del valore dell'Accordo medesimo, escluso il valore del primo contratto applicativo.

5.2 Tale cauzione, della durata pari all'Accordo, sarà ridotta alla stipula di ciascun contratto applicativo successivo al primo; la riduzione sarà pari al 2% del valore del contratto medesimo.

5.3 Ai fini della stipulazione di ciascun contratto applicativo dovrà inoltre essere prestata la cauzione di cui all'art. 5.5.1 del Capitolato in misura pari al 10% del relativo importo.

5.4 L'adempimento di cui al punto 5.3 è inoltre condizione per la riduzione di cui al punto 5.2.

5.5 Alla cauzione di cui al punto 5.1 non si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016.

art. 6 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA

6.1 L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire con consegne ripartite, con le seguenti cadenze:

- per il Primo applicativo, l'avvio secondo quanto indicato nell'Allegato n 2 – Cronoprogramma - al Capitolato e la messa in servizio secondo quanto indicato all'art A.8 - Parte II del medesimo Capitolato.
- per gli applicativi seguenti, consegna del primo tram entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del singolo contratto applicativo; consegna dei restanti veicoli da 2 a 3 tram sulla base della richiesta di GTT. La messa in servizio dovrà avvenire entro 2 mesi dalla data di consegna.

6.2 Non è prevista la sovrapposizione temporale delle consegne di diversi contratti, nel caso di stipula di più applicativi contemporaneamente o in tempi ravvicinati; le consegne dei tram dovranno essere effettuate in sequenza.

art. 7 – GARANZIA E MANUTENZIONE

7.1 L'Impresa ha offerto una garanzia di.....mesi, disciplinata dall'art.5.6 – Parte I del Capitolato.

7.2 La manutenzione è regolata dall'art. E – Parte II del medesimo Capitolato

art. 8 - COLLAUDI

Vale quanto indicato all'art..B della Parte II del Capitolato.

art. 9 - DOCUMENTAZIONE, ADDESTRAMENTO PERSONALE E STRUMENTAZIONE

Vale quanto indicato agli artt .A.9.6 e E.8.2 del Capitolato

art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

10.1 Il RUP è Giovanni Battista Rabino

10.2 Il Direttore dell'esecuzione del contratto è Davide Sasia

10.3 Il Responsabile dell'Impresa per la gestione del contratto è.....

art. 11 – PENALI

Salvo documentate cause di forza maggiore, nel caso di inadempimenti contrattuali, verranno applicate le penali prevista all'art. 9 – Parte I del Capitolato.

art. 12 – SUBAPPALTO

L'Impresa ha richiesto di subappaltare.....

art. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTI E CESSIONE DEI CREDITI

13.1 E' vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto e dei Contratti applicativi.

13.2 E' vietata la cessione. del credito da essi derivanti, salvo preventiva espressa autorizzazione scritta di data certa da parte di GTT.

art. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROPRIETA' DI DOCUMENTI E MATERIALI

14.1 L'Impresa è impegnata alla massima riservatezza e segretezza a fronte di conoscenza di know-how, di dati e informazioni su procedure aziendali interne, metodologie e tecniche operative di GTT durante l'esecuzione dell' Accordo.

14.2 Tutti i dati e le informazioni di cui sopra non possono, in alcun caso, essere utilizzati dall'Impresa al di fuori di quanto necessario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.

14.3 L'Impresa è tenuta all'osservanza delle leggi in materia di privacy e dovrà quindi prestare particolare cura nella conservazione dei dati personali di cui entrerà in

possesso; GTT potrà effettuare verifiche sullo stato di conservazione di detti dati.

14.4 L'Impresa è impegnata a far osservare lo stesso vincolo di riservatezza ai propri dipendenti o collaboratori.

14.5 Il vincolo di riservatezza e segretezza dovrà essere osservato anche successivamente alla cessazione dell' Accordo.

14.6 Qualsiasi violazione delle norme di cui al presente articolo potrà dar luogo all'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatte salve tutte le eventuali azioni legali che GTT riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

14.7 Tutta la documentazione compresa quella tecnica ed il materiale forniti durante l'esecuzione del presente Accordo ed i risultati dello stesso saranno di proprietà di GTT.

art. 15 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO E DEI CONTRATTI

GTT si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo ed i Contratti ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi previsti all'art. 9 – Parte I del Capitolato, fermo quanto previsto all'art. precedente.

art. 16 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI VARI

Tutti gli oneri connessi al presente contratto si convengono a carico dell'Impresa.

art. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia in merito al presente Accordo ed ai successivi Contratti, comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti stabiliscono che il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Torino.

art. 18 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti del contratto, l'Impresa dichiara di eleggere il proprio domicilio in e nel caso in cui questo venisse a mancare, lo stesso si intenderà trasferito presso il Comune di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Impresa

Gruppo Torinese Trasporti – GTT S.p.A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il rappresentante dell'IMPRESA dichiara espressamente di conoscere ed approvare ciascuna clausola contenuta nei seguenti articoli, con firma singola a valere quale accettazione espressa di ogni articolo:

art.....

art. - FORO COMPETENTE

Per l'Impresa

Torino, _____